



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 26/11/2010 ed estinto anticipatamente nel marzo 2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 991,48 a titolo di commissioni non maturate e premio assicurativo non goduto, al netto dell'importo di € 266,48 già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa, di quota parte del premio per € 187,35; afferma che tale "*rimborso [è] da ritenersi incassato in assenza di specifiche contestazioni anche ai sensi della decisione del Collegio di Coordinamento n. 10929 del 15 dicembre 2016 in tema di ripartizione dell'onere della prova*";
- la disponibilità a riconoscere al cliente la somma di € 551,93, comprensiva degli importi a lui spettanti a titolo di commissioni rete distributiva e premio assicurativo secondo il *pro rata temporis* (al netto dei rimborsi già ricevuti dal cliente), oltre interessi legali e spese di procedura; precisa che tale importo è da "*ritenersi integralmente satisfattivo delle richieste avanzate*";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria. Al riguardo, ritiene che la sentenza *Lexitor* sia applicabile esclusivamente ai finanziamenti in essere e non a quelli già estinti, come quello in esame; inoltre, osserva come l'interpretazione fornita dalla Corte alla direttiva europea non possa essere trasposta *sic et simpliciter* nell'ambito della normativa italiana, quest'ultima del tutto chiara nell'escludere i costi *up front* da qualsivoglia obbligo restitutorio, come confermato dagli orientamenti uniformi e univoci dell'ABF. A supporto, richiama la sentenza n. 10489/19 del Tribunale di Napoli, che ha escluso la natura *self executing* della direttiva oggetto della sentenza interpretativa della Corte. Fa infine presente che il criterio preferibile per l'eventuale retrocessione dei costi *up front* dovrebbe essere quello della curva degli interessi, come riconosciuto dal Collegio di Coordinamento con pronuncia n. 26525/19;
- la non rimborsabilità degli oneri erariali, "*trattandosi di importo incassato da soggetto terzo rispetto all'intermediario nei cui confronti dovrà essere esercitata la pretesa restitutoria*".

Chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di ripetizione delle commissioni rete distributiva e assicurative; di respingere per il resto.

In sede di repliche, il ricorrente ha comunicato "*l'accettazione*" della "*proposta di definizione [del] ricorso*", dichiarando di essere in attesa dell'assegno dell'importo di € 551,93.

In sede di integrazione alle controdeduzioni, l'intermediario ha fornito evidenza di tale assegno e dell'invio all'indirizzo che il cliente ha indicato nel modulo di ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che in sede di controdeduzioni l'intermediario ha manifestato la disponibilità a riconoscere al cliente la somma di € 551,93 a titolo di commissioni rete distributiva e oneri assicurativi non maturati, oltre interessi e spese di procedura. Con nota dell'11/5/2020, il procuratore del ricorrente ha comunicato di accettare la "*proposta di definizione [del] ricorso*" da parte dell'intermediario, dichiarando di essere in attesa del relativo assegno. Tale assegno è stato inviato all'indirizzo che il cliente ha indicato nel modulo di ricorso.

Ciò posto, si rileva che l'intermediario non ha formulato in sede di controdeduzioni una proposta espressa di definizione del ricorso attraverso il pagamento della somma indicata nell'assegno; ha tuttavia precisato che tale importo deve intendersi "*integralmente soddisfattivo delle richieste avanzate*".

Al riguardo si osserva che, con il predetto assegno, l'intermediario non ha rimborsato le spese di istruttoria e gli oneri erariali, pure oggetto di domanda; si rileva altresì che la procura in atti non prevede la facoltà per il rappresentante volontario di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

Attesa tale carenza di chiarezza in merito alle vicende stragiudiziali tra le parti, la Segreteria Tecnica, con nota del 12/5/2020, ha chiesto al procuratore del ricorrente di confermare la cessazione della materia del contendere, trasmettendo all'uopo una dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma del cliente o, in alternativa, idonea procura conferita da quest'ultimo al rappresentante volontario comprensiva dei poteri di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. Ha altresì assegnato un termine di 7 giorni per provvedere. Tale richiesta è rimasta inevasa.

Il Collegio ritiene pertanto, in assenza di giustificazione dei poteri transattivi del procuratore della ricorrente, di esaminare il ricorso nel merito.



In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione*



progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, riferibili ad attività precontrattuali. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2313/2020). Per quanto riguarda, invece, le commissioni rete distributiva, le stesse hanno natura *recurring*, richiamando le stesse attività collegate non solo alla fase preliminare del prestito, ma anche gestionale dello stesso (cfr. sul punto Coll. Coord., dec. n. 5031/2017).

Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ribadisce il proprio orientamento che ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata.

Non sono invece rimborsabili gli oneri erariali versati al momento della conclusione del contratto, trattandosi di costi non ristorabili per loro intrinseca natura, in quanto non diretti a remunerare l’intermediario, né oggetto di quantificazione unilaterale da parte di quest’ultimo.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati (che, nel caso di specie, includono i costi per le spese della procedura):

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71
TAN ▶		4,96%

		% restituzioni	
- in proporzione lineare			59,17%
- in proporzione alla quota			37,50%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 168,73		€ 168,73
<input type="radio"/>	commissioni rete distribut (recurring)	€ 1.184,40	€ 700,77	€ 444,10	€ 266,48	€ 434,29
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 477,12	€ 282,30	€ 178,90	€ 187,35	€ 94,95
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
rimborsi successivi al ricorso					€ 529,23	-€ 529,23

tot rimborsi ancora dovuti	€ 168,74
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 168,74.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.



Decisione N. 14043 del 06 agosto 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI